

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO LAPIANA

Art. 1 – Si è costituita in Lapio una associazione denominata “PRO LOCO LAPIANA” con sede in Lapio.

Art. 2 – Gli scopi principali che la Pro Loco si propone sono:

- a) Riunire intorno a se tutti coloro (Enti, Industriali, Commercianti e privati) che hanno interesse allo sviluppo turistico della località;
- b) Contribuire ad organizzare la località turisticamente studiandone il miglioramento edilizio e stradale, specie nelle zone suscettibili di essere visitate da turisti promovendo l’abbellimento con piante e fiori di strade, stazioni, ecc. e l’apposizione di cartelli indicatori segnalandone le deficienze e sorvegliandone la manutenzione;
- c) Tutelare e mettere in valore con un’assidua propaganda tutte le bellezze naturali ed artistiche e monumentali del luogo per farli conoscere ed apprezzare;
- d) Promuovere e facilitare il movimento turistico rendendo il soggiorno piacevole quanto più possibile, incoraggiando il miglioramento dei servizi pubblici (servizi automobilistici, vetture, ecc.);
- e) Promuovere l’istituzione di alberghi, ritrovi, ecc. ed il miglioramento di quelli esistenti;
- f) Promuovere festeggiamenti, gare, fiere, convegni, spettacoli pubblici, gite, escursioni nelle località e dare svago e diletto a quanti vi soggiornano per un periodo più o meno lungo;
- g) Sorvegliare attivamente l’osservanza delle tariffe locali, eventualmente discutendole e facendole correggere dalle competenti autorità;
- h) Istituire uffici di informazione turistiche per svolgere attività e servizi di carattere ed interesse turistico e di promozione sociale.
- i) La proloco non ha finalità di lucro e tutte le entrate sono utilizzate e spese per il raggiungimento delle finalità della pro Loco. Eventuali utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, durante la vita della pro loco, non possono essere distribuiti neppure in modo indiretto tra i soci

Art. 3 – I limiti della giurisdizione della “Pro Loco” verranno stabiliti in accordo con l’Ente Provinciale per il turismo di Avellino, avuto riguardo della sfera di competenza della Pro Loco confinante.

Art. 4 – La Pro Loco è costituita come emanazione e sotto la giurisdizione dell’Ente Provinciale per il Turismo di Avellino. Per tramite dell’ente stesso essa è sottoposta alla vigilanza dell’Assessorato Regionale al Turismo.

PROVENTI

Art. 5 – I proventi con i quali la Pro Loco provvede alla propria amministrazione sono:

- 1) Le quote dei soci;
- 2) I contributi di Enti pubblici e privati;
- 3) Le eventuali donazioni;
- 4) I proventi di gestione o iniziative stabili od occasionali.

Art. 6 – I soci si distinguono in Benemeriti ed Ordinari.

Art. 7 – Soci Benemeriti quelle persone o Enti che in qualche modo contribuiscono efficacemente al raggiungimento degli scopi dell’associazione e versano una quota annua di almeno €25,82.

Art. 8 – L’Ente Provinciale per il Turismo di Avellino è socio Benemerito.

Art. 9 – I soci ordinari versano una quota mensile di € 12,00.

I soci ordinari che non avranno mandato espressamente le dimissioni entro il 15 dicembre, saranno ritenuti automaticamente confermati per l’anno seguente.

Art. 10 – I soci benemeriti ed ordinari hanno diritto:

- 1) a frequentare i locali dell’associazione;
- 2) a partecipare alla designazione dei membri che dovranno formare il Consiglio di Amministrazione;
- 3) ad essere designati membri del Consiglio di Amministrazione;
- 4) a partecipare alle assemblee generali con diritto di discussione e voto;
- 5) alle eventuali pubblicazioni edite dall’Associazione.

Art. 11 – La qualità di socio si perde, per dimissione o rinuncia, per morosità di tre mesi, per indegnità.

AMMINISTRAZIONE

Art. 12 – La Pro Loco è amministrata da un Consiglio di Amministrazione nominato dall’assemblea. Esso si compone di cinque membri. La nomina del Presidente, del Vice Presidente e degli altri componenti del consiglio di Amministrazione dovrà essere ratificata con deliberazione del Presidente dell’Ente Provinciale per il Turismo di Avellino.

Art. 13 – Il Consiglio di Amministrazione potrà essere sciolto dall’ente Provinciale per il Turismo di Avellino per ragioni di ordine pubblico e nei casi nei quali il consiglio dimostri di non ottemperare alle direttive impartite.

Art. 14 – I membri del consiglio durano in carica quattro anno e possono essere rieletti. In caso di vacanza per dimissioni di uno dei membri del consiglio esso provvede alla sostituzione nella prima riunione dell’assemblea generale. In ogni caso le nuove nomine debbono essere ratificate dall’ente Provinciale per il Turismo.

Art. 15 – Tutte le funzioni dei membri sono gratuite. E' però facoltà del consiglio stesso di nominare un segretario per il disbrigo delle funzioni burocratiche o amministrative o tecniche. Il consiglio provvede altresì alla nomina del cassiere.

Art. 16 – Il consiglio compila, ove lo ritenga necessario un regolamento per il funzionamento della Pro Loco, presenta all’assemblea le proposte che ritiene utili per il progresso dell’associazione, pubblica le relazioni sull’andamento della stesa, nomina il segretario, ne determina le attribuzioni.

Art. 17 - Il consiglio di amministrazione è investito dei poteri per la gestione ordinaria dell'Associazione ed in particolare gli sono riconosciute tutte le facoltà per il raggiungimento delle finalità sociali che non siano dalla legge e dal presente statuto riservate, in modo tassativo, all'assemblea. Spetta al consiglio di amministrazione la gestione del patrimonio sociale, la formazione del bilancio di previsione col relativo programma di attuazione, la stesura del conto consuntivo e della relazione sull'attività svolta.

Art. 18 – Il presidente della Pro Loco rappresenta l'associazione di fronte a terzi e in giudizio.

In caso di assenza è sostituito dal Vice Presidente e, mancando questi, dal consigliere più anziano.

Il Presidente ordina le spese necessarie nei limiti della disponibilità, prende d'urgenza tutte le misure che impongono una rapida decisione, salvo a farle ratificare dal consiglio di amministrazione

ASSEMBLEA GENERALE

Art. 19 – I soci benemeriti e gli ordinari sono convocati almeno due volte all'anno dalla presidenza in assemblea generale ordinaria, e tutte le volte che occorre un'assemblea generale straordinaria.

L'assemblea può essere convocata anche su domanda firmata da almeno un terzo dei soci.

Art. 20 – Perché l'assemblea sia valida in prima convocazione occorre che sia presente almeno la metà dei soci.

Trascorsa mezz'ora, l'assemblea si riunisce in seconda convocazione e delibera qualunque sia il numero dei presenti.

Art. 21 – Le assemblee generali ordinarie deliberano sul conto consuntivo dell'anno precedente entro il 31 marzo dell'anno successivo, sulla formazione del bilancio preventivo entro il 31 dicembre dell'anno precedente quello di attuazione, sulla relazione dei lavori eseguiti, sulla relazione morale, su eventuali proposte del consiglio.

L'anno sociale inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre.

Art. 22 – Per la validità delle deliberazioni dell'assemblea generale occorre la metà più uno dei voti espressi.

Art. 23 – Per iniziativa del consiglio di amministrazione può essere convocata in assemblea generale straordinaria che sia stata richiesta da almeno un terzo dei soci.

Art. 24 – Il bilancio preventivo, il consuntivo ed il programma annuale di azione debbono essere trasmessi all'Ente Provinciale per il Turismo di Avellino per l'ottenimento della prescritta approvazione.

I verbali delle deliberazioni relativi alle sedute di consiglio e dell'assemblea dovranno essere inviati entro dieci giorni dalla loro data all'Ente Provinciale per il Turismo.

Art. 25 – Il presente statuto e tutti gli atti relativi alla costituzione sono validi solo quando abbiano ottenuto, per tramite dell'Ente provinciale per il Turismo di Avellino l'approvazione ufficiale da parte dell'Assessorato regionale del Turismo.

Art. 26 – Qualsiasi modificazione allo statuto dovrà essere approvata dall'assemblea generale, con il voto di almeno due terzi dei soci e sottoposta all'approvazione del suddetto organo regionale per il turismo per tramite dell'Ente provinciale per il Turismo di Avellino.

Art. 27 – Lo scioglimento della Pro Loco non potrà essere pronunciato che da un'assemblea generale e dovrà essere votato dai tre quarti dei soci.

Dello scioglimento dovrà essere data notizia all'Assessorato regionale al turismo per tramite dell'Ente provinciale per il Turismo di Avellino.

Art. 28 – In caso di scioglimento le somme eventualmente residue saranno destinate, con voto di maggioranza dell'assemblea ad un'istituzione di interesse regionale o ad opera di assistenza sociale.

Art. 29 – Il controllo della regolare tenuta della contabilità sociale è effettuato dal Collegio dei Revisori dei Conti che vigila sull'osservanza dello statuto.

Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri effettivi e da due supplenti eletti con votazione segreta e personale dell'Assemblea dei soci che li sceglie tra i soci esclusi i benemeriti e i consiglieri in carica. I due supplenti sono pure eletti dall'Assemblea dei soci con le stesse modalità.

Art. 30 – Non possono essere eletti alla carica di revisori dei conti, se eletti decadono dall'ufficio, gli interdetti, gli inabili, i falliti, coloro che sono stati condannati ad una pena che importa interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare gli uffici direttivi, i parenti e gli affini dei consiglieri, fino al quarto grado.

Art. 31 – I componenti del Collegio dei Revisori dei Conti restano in carica quattro anni e possono essere rieletti.

Il presidente del Collegio dei Revisori dei Conti è di diritto quello che nell'elezione ha riportato maggior numero di voti, ed in caso di parità di voti il più anziano di età.

Il Collegio dei Revisori dei Conti esamina il bilancio annuale entro e non oltre il 20 gennaio di ogni anno, controlla la regolare tenuta della contabilità sociale e vigila sull'osservanza dello statuto.

I revisori dei conti possono partecipare alle riunioni del CdA senza diritto di voto.

Il Collegio dei Revisori dei Conti, ove nell'espletamento del suo mandato riscontrasse delle irregolarità ne dà comunicazione all'Ente Provinciale per il Turismo di Avellino.

È altresì obbligato a riferire al consiglio di amministrazione e, se dimostrate, può richiedere la convocazione dell'Assemblea dei Soci.

Ai Revisori dei Conti non è dovuto nessun compenso.

Art. 32 – Si consente l'iscrizione, ai soci esclusi per mora, anche nell'anno di esclusione, purché completino il pagamento della quota sociale per l'anno in cui sono divenuti morosi.

REGOLAMENTO

L'assemblea dei soci, in considerazione che lo statuto approvato della Pro Loco Lapiana è alquanto generico per cui bisogna integrarlo mediante un regolamento interno, ha approvato con deliberazione n. 8 del 25.10.1975 il regolamento seguente che fa parte integrante dello statuto.

Art. 1 – La qualità di Socio ordinario si acquista facendo domanda al Consiglio di Amministrazione, dietro versamento della quota annua o frazione di anno di €12,00. L'accettazione dovrà essere ratificata dall'assemblea dei soci con decisione inappellabile.
Qualora l'iscrizione non dovesse essere ratificata verrà rimborsata la suddetta somma.

Art. 2 – L'età minima per poter chiedere l'iscrizione è fissata in anni 18.

Art. 3 - La convocazione dell'Assemblea dei soci viene fatta con avviso affisso all'esterno della sede oppure mediante avviso inviato a mano o a mezzo posta o posta elettronica a domicilio.

Gli avvisi devono contenere l'indicazione degli argomenti da trattarsi o l'ordine dei lavori.

L'avviso dovrà essere affisso od inviato almeno sette giorni prima per le sedute ordinarie e due giorni prima per quelle urgenti.

Ciascun socio ordinario ha diritto in assemblea ad un voto e può rappresentare per delega, accompagnata da motivata giustificazione, un solo socio ordinario.

Art. 4 – Consiglio di Amministrazione

I membri del CdA vengono eletti con votazione segreta tra i soci ordinari. Ciascun socio può esprimere preferenze per i 3/5 dei componenti da eleggere, Risultano eletti i soci che hanno riportato il maggior numero di voti. A parità si considera eletto il più anziano come iscrizione alla pro loco.

Il CdA provvede:

1. formulazione del bilancio di previsione;
2. formulazione del programma di attività;
3. stesura dei conti consuntivi e delle relazioni sull'attività svolta;

Il CdA si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno.

Il CdA può essere convocato anche su domanda firmata da almeno la metà dei suoi membri per specificati motivi.

Per gli avvisi vale quanto stabilito all'art. 3.

Per la validità delle riunioni occorre l'intervento di almeno la metà più uno dei membri.

Dopo due assenze complessive non giustificate, il componente del CdA è considerato dimissionario e si provvede a sostituirlo.

Nelle votazioni palesi, in caso di parità di voti, è decisivo quello del Presidente.

Art. 5 – Il presidente è nominato dal Consiglio che lo sceglie tra i propri membri.

La nomina del Presidente è soggetta a ratifica da parte dell'EPT di Avellino.

Il Presidente esegue le deliberazioni dell'assemblea e del CdA e rappresenta l'associazione di fronte a terzi ed in giudizio; convoca il CdA; presiede l'Assemblea.

Art. 6 – Il CdA elegge nel proprio seno un Vice Presidente che sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo ed in caso di dimissioni del Presidente medesimo sino a nuova nomina.

Al Vice Presidente è affidato, fra l'altro, l'andamento della sede sociale, la cura dei beni mobili dell'associazione, nonché le relazioni con i soci.

Art. 7 – Il cassiere cura la gestione dell'Associazione, incassa le quote sociali, provvede al pagamento, previa autorizzazione del CdA, delle spese assunte dall'Associazione.

Su espressa delega del Presidente provvede a riscuotere contributi concessi all'Associazione da qualsiasi ente pubblico o privato, nonché da privati stessi.

Con firma congiunta a quella del Presidente può prelevare somme dell'Associazione depositate presso Istituti bancari o postali, può insomma, fare tutto quanto gli deriva dall'incarico con espresso obbligo di rendere, in qualsiasi momento, il rendiconto al Presidente o al CdA.

Egli è responsabile degli atti contabili dell'Associazione.